

CITTA' DI VERCELLI

Regolamento comunale relativo all'armamento e agli strumenti di autotutela per il personale del Corpo di Polizia Locale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° _____ DEL ___/___/_____

Redatto a cura del Corpo di Polizia Locale di Vercelli

REG. INT. N. PRGC-377-2026

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n.65 e ss.mm.ii. *"Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"* e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145 e ss.mm.ii. *"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza"*, le dotazioni, l'armamento e i servizi prestati in armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Vercelli, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la dotazione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, degli strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi) in attuazione del Regolamento Regionale recante *"Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale"* approvato con D.G.R. n. 16-9063 del 1 luglio 2008
3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.
4. Con appositi provvedimenti e/o atti amministrativi il Comandante emana le ulteriori norme tecniche e di dettaglio che saranno ritenute necessarie od opportune per l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare e adeguare le misure di sicurezza.
5. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere dalle eventuali conseguenze penali, potrà prevedere l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 2 - Tipologia delle armi in dotazione

1. L'arma da fuoco corta in dotazione agli appartenenti al Corpo, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale ovvero tra quelle classificate come armi comuni da sparo dal Banco Nazionale di Prova di cui all'articolo 11, comma 2°, della legge 18 aprile 1975, n.110, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 mm. o superiore, sia per il personale maschile che per il personale femminile.
2. Nei servizi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o cerimonie pubbliche, il personale del Corpo di Polizia Locale, impegnato in detti servizi, può essere dotato di sciabola di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a),* del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145.
3. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale del Corpo può essere dotato di armi da fuoco lunghe di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b),* del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145.

REG. INT. N. PRGC-377-2026

4. Rientrano tra gli strumenti costituenti dotazione di reparto: giubbotti antiproiettile, sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma e tonfa in resina polimerica.
5. L'assegnazione del tonfa in resina polimerica, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

 Agli operatori che frequentano il corso di formazione regionale con esito positivo, viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce la condizione essenziale per la presa in carico e l'uso dell'apposito strumento di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento di autotutela.

 Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
6. Il porto del tonfa è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o dall'Ufficiale di riferimento per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
7. Gli strumenti di autotutela costituenti dotazione personale, indicati al comma 3 del presente articolo, sono assegnati individualmente e in via continuativa.
8. Il Comandante, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, adotta specifici provvedimenti e ulteriori ordini di servizio concernenti le modalità di assegnazione, porto, trasporto, impiego e addestramento. In ogni caso, l'acquisto e l'assegnazione dei presidi difensivi deve risultare da apposito registro, sul quale sono riportate anche le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
9. L'operatore, a cui sono stati assegnati individualmente e continuativamente i presidi difensivi, ha l'obbligo di portarli sempre con sé nell'espletamento di tutti i servizi indicati dal successivo articolo 5, avendo l'obbligo di collocarli correttamente sul cinturone di servizio. Il personale in servizio negli uffici interni è, di massima, esentato dal porto dei presidi difensivi.
10. La diligente custodia consiste anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dei presidi difensivi.
11. La manutenzione semplice dei presidi difensivi assegnati individualmente e continuativamente è di competenza del singolo operatore, mentre per gli altri (non assegnati) è di competenza del consegnatario delle armi. Su disposizione del Comandante possono essere calendarizzate sessioni per la manutenzione generale di detti strumenti.
12. I presidi difensivi non assegnati individualmente e continuativamente potranno essere custoditi all'interno del locale deposito armi.
13. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e di diritto o la mancata corretta e diligente custodia di quanto sopra assegnato potrà comportare, oltre all'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare, l'immediata sospensione o revoca del provvedimento di assegnazione.
14. L'assegnazione dei presidi difensivi è soggetta, inoltre, alle disposizioni di cui ai successivi articoli 12 e 13 del presente regolamento.

2. L'arma da fuoco corta, dotata di n. 2 (due) caricatori e delle relative cartucce, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale *a)* a cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Vercelli; *b)* che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, finanche attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale di Vercelli, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 e ss.mm.ii.; *c)* che abbiano superato il prescritto corso di addestramento al tiro di cui al successivo articolo 21, comma 1.
3. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 2 lettera *b)* è svolto obbligatoriamente ogni 48 mesi da strutture mediche della P.S. o militari.
4. Il Comandante assegna l'arma da fuoco corta, in via continuativa, per un periodo decennale, con atto comunicato al Prefetto di Vercelli, soggetto a revisione annuale.
5. Il provvedimento di assegnazione dell'arma da fuoco e il numero di matricola della stessa devono essere trascritti nella tessera di riconoscimento, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé (art. 6, comma 4, D.M. n. 145/1987).
6. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. *a)* del presente regolamento, idoneamente conservate, sono nella disponibilità anche dell'Ufficiale di Polizia Locale di turno e sono consegnate agli operatori comandati per i servizi di rappresentanza (guardia d'onore), prima dell'inizio del servizio e devono essere rese alla fine del servizio stesso. Detto personale verifica che i materiali siano prelevati, mantenuti e resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
7. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma da fuoco, a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici, nonché dei requisiti tecnico-pratici nel tiro e nel maneggio delle armi da fuoco e/o di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro il termine, comunque non perentorio, di tre mesi, di una rinnovata:
 - certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi da fuoco;
 - certificazione tecnica di idoneità al tiro e al maneggio delle armi da fuoco;
 - ogni altro accertamento e/o certificazione ritenuta all'uopo necessaria.
8. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Vercelli.
9. All'esito di quanto risulterà dal procedimento di cui al comma 6 del presente articolo il Comandante potrà adottare i provvedimenti del caso, fatti salvi gli eventuali provvedimenti cautelari *ex* art. 13.
10. Per esigenze di servizio e di difesa il Comandante può disporre l'assegnazione, in via occasionale, di altre armi da fuoco corte.

Articolo 7 - Modalità di porto dell'arma da fuoco

1. Durante il servizio gli assegnatari portano l'arma da fuoco in dotazione nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno inserito nella stessa, senza colpo in canna e la sicura non inserita. Il

marzo 1986, n. 65, che un contingente o tutto il personale inviato in soccorso o in supporto effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma in dotazione.

3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo, di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, con l'osservanza delle previsioni del presente regolamento.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale comunica al Prefetto di Vercelli e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli operatori di Polizia Locale autorizzati a prestare tale servizio con l'arma in dotazione, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile.
5. I presidi difensivi, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, vengono sempre portati nell'espletamento dei suddetti servizi, poiché non assimilabili alle armi.

CAPO IV - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

Articolo 10 - Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale a cui è assegnata l'arma da fuoco in via continuativa deve:

 a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi della stessa nonché le sue condizioni e lo stato delle cartucce assegnate;

 b) custodire diligentemente la medesima, curarne la manutenzione e la corretta pulizia;

 c) segnalare immediatamente al Comandante e al consegnatario delle armi ogni inconveniente relativo al suo funzionamento;

 d) presentare la stessa immediatamente al Comandante, al consegnatario e/o al *sub* consegnatario delle armi, dietro ogni specifica richiesta, anche verbale, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;

 e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi da fuoco;

 f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
2. L'assegnatario dell'arma da fuoco deve in particolare:

 a) astenersi da qualsiasi esibizione della stessa sia con estranei che tra colleghi;

 b) in caso di porto della medesima presso la residenza o il domicilio la custodia deve avvenire nel rispetto dell'articolo 20 e 20 *bis* della L. 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii., salvo altre eventuali cautele del caso;

 c) evitare di abbandonare la stessa all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e all'interno degli armadietti presenti negli spogliatoi e di ogni altro luogo che non offra le garanzie di sicurezza dei locali a ciò destinati;

 d) tenere la medesima, durante il servizio, nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante e dal presente regolamento;

 e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni di tiro;

2. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'assegnatario che non intende portare l'arma da fuoco presso la propria residenza o il rispettivo domicilio ha facoltà di depositare la stessa, alla fine del servizio giornaliero, sotto la propria responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi da fuoco, nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente e dotata di serratura tipo cassaforte, ubicata all'interno del locale deposito armi di cui all'art 14 del presente regolamento; anche il caricatore di riserva deve essere custodito, di norma, al suo interno. Le operazioni di verifica dell'arma devono essere effettuate obbligatoriamente utilizzando il dispositivo di carico e scarico installato all'esterno del locale deposito armi o in altro luogo idoneo.
3. In caso di prevedibile assenza dal servizio del personale superiore a 45 (quarantacinque) giorni continuativi il consegnatario e/o il *sub* consegnatario delle armi hanno facoltà di chiedere il deposito provvisorio dell'arma da fuoco in dotazione, unitamente ai caricatori e alle relative cartucce, nel locale deposito armi insieme a quelle di riserva.
4. L'arma da fuoco, unitamente ai caricatori e alle relative cartucce, deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario o al *sub* consegnatario delle armi, nei seguenti casi:

a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;

c) all'atto del cambiamento di profilo professionale;

d) quando sia stato sospeso o revocato il provvedimento d'assegnazione;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 13 del presente regolamento;

f) quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;

g) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento del Prefetto di Vercelli o delle autorità competenti.

Articolo 13 - Ritiro cautelare dell'arma da fuoco

1. Il Comandante o, in caso di urgenza, il consegnatario o il *sub* consegnatario delle armi ovvero, in caso di indifferibilità e urgenza, un altro Ufficiale di Polizia Locale, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione al singolo operatore, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto e di altre persone.
2. Il Comandante o, in caso di urgenza, il consegnatario o il *sub* consegnatario delle armi dispongono, con proprio provvedimento, il ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.
3. Altresì, il Comandante o, in caso di urgenza, il consegnatario o il *sub* consegnatario delle armi dispongono, con idoneo provvedimento, il ritiro cautelare di quanto al comma precedente quando:

a) l'assegnatario a cui sia stato richiesto di esibire, entro il termine di 3 (tre) mesi, il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da fuoco, non abbia provveduto;

7. Ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Leggi di Pubblica Sicurezza l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 16 - Controlli e sorveglianza del locale deposito armi

1. Il locale deposito armi è soggetto ai protocolli di sicurezza indicati dai precedenti articoli 14 e 15, dal presente e dal successivo articolo.
2. Il consegnatario e il *sub* consegnatario svolgono costanti controlli per accertare la rispondenza delle armi da fuoco e delle cartucce alle risultanze del registro di carico e scarico.
3. Il consegnatario e il *sub* consegnatario svolgono costanti controlli sui dispositivi di carico/scarico di cui si è dotato il Corpo di Polizia Municipale per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.
4. Il consegnatario e il *sub* consegnatario, qualora rilevino anomalie, dovranno relazionare al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 17 - Accesso al locale deposito armi

1. L'accesso al locale deposito armi è consentito esclusivamente al personale del Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, attraverso l'uso di idonei sistemi di sicurezza e tracciabilità. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario

Articolo 18 - Protocolli per la sicurezza

1. Il locale deposito armi potrà essere predisposto anche per il carico e scarico delle armi da fuoco, salvo che tale ultimo dispositivo sia allocato in altro idoneo luogo. In particolare:

a) le armi da fuoco devono essere versate scariche, cioè senza caricatore inserito nel fusto e senza cartuccia camerata;

b) le operazioni di carico e scarico, nonché di pulizia delle armi da fuoco, devono avvenire in luogo isolato e, comunque, lontano dai locali adibiti ad uffici;

c) le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui. A dette operazioni non deve assistervi alcun altro operatore oltre l'assegnatario e, se del caso, il consegnatario o il *sub* consegnatario del Corpo di Polizia Locale.

2. Nell'area antistante il dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco e, più in generale, all'interno e all'esterno del locale deposito armi sono affisse, ben visibili, le norme fondamentali di sicurezza nel maneggio delle armi da fuoco.
3. Le cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli appositi armadi, sono sostituite, su disposizione del Comandante, qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, se ne ravvisi la necessità.
4. Per i fini di cui ai commi precedenti si effettuano, ogni anno, scrupolosi controlli.

REG. INT. N. PRGC-377-2026

3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni; gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico, con l'osservanza delle garanzie di sicurezza e della normativa vigente in materia.

CAPO V - ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO

Articolo 21 - Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Tali attività devono essere svolte presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da fuoco. Il tempo impiegato per effettuare l'addestramento tecnico-operativo di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.
3. A tal fine il Comandante, nell'eventuale quadro dei programmi di addestramento e formazione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati. I corsi di tiro effettuati in convenzione presso poligoni del tiro a segno nazionale, presso poligoni di enti o comandi dello Stato, presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sostituiscono validamente quelli effettuati usufruendo dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. In caso di fruizione dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, alla locale sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del *sub* consegnatario, può disporre la ripetizione della formazione e dell'addestramento al tiro per tutti o per alcuni operatori ovvero per quelli che svolgono particolari servizi.
6. Le esercitazioni di tiro vengono registrate su apposite "schede di tiro", firmate dall'istruttore di tiro e controfirmate dall'operatore in addestramento. In sostituzione delle stesse può essere predisposto un apposito "libretto di tiro" sul modello in uso presso le Forze di Polizia dello Stato.
7. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n.145, sono comunicati al Prefetto di Vercelli.

Articolo 22 - Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e assegnatari

REG. INT. N. PRGC-377-2026